



## Comune di Pralboino

Provincia di Brescia

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 50 del 09-12-2019.

Originale

**OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.LGS. 19/8/2016, N. 175 E S.M.I. RICOGNIZIONE PARTECIPATE AL 31.12.2018 INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE O VALORIZZARE**

L'anno duemiladiciannove, addì nove del mese di dicembre alle ore 21:00, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai Signori Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria di Prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

N.	Cognome e Nome	P	A
1	SPOTI DOTT. FRANCO		P
2	GUINDANI MATTEO		P
3	FERRARI CRISTIANO		P
4	GUARINELLI EUGENIO		P
5	GUARNERI CLAUDIA		P
6	SCOTTI MASSIMO		P
7	GIOVANETTI PIERLUIGI		P
8	RODELLA MARCO		P
9	GATTI SONIA		P
10	ZOPPEI MARIA		P
11	BROCCHETTI ALESSANDRO		P
Presenti 11		Assenti 0	

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE PETRINA Dott. ANTONIO.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il SINDACO DOTT. FRANCO SPOTI ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

**Considerato** quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

**Richiamato** il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Consiglio comunale n. 3. del 28.4.2015., provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento periodico (**annuale entro il 31 dicembre di ogni anno**) ai sensi dell'art. 20, T.U.S.P., ed i risultati dallo stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione sui risultati conseguiti di cui al citato articolo 1 c. 612 della L. 190/2014;

**Visto** che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

**Atteso** che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

**Rilevato** che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., il Comune ha effettuato una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 28.9.2017.. ad oggetto: "Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie di cui all'art. 24 del decreto legislativo 175/2016";

Dato atto che l'unica società partecipata è la COGES SPA con sede in Bassano Bresciano e che dal 2012 non svolge attività di interesse generale per conto del nostro Ente;

**Tenuto conto** che il suddetto piano di alienazione delle azioni possedute dal Comune, con il conseguente recesso dalla società COGES SPA, non si è concluso positivamente, in quanto, pur avendo messo in atto tutte le possibili soluzioni, né Coges spa né altra società si è dimostrata interessata all'acquisto delle quote;

**Considerato** altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**Valutate** pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**Tenuto conto** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

**Vista** la relazione allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale,

**Visto** l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, redatto secondo lo schema allegato alla deliberazione 22/SEZAUT/2018/INPR della sezione autonomie della Corte dei Conti;

**Considerato** che, a seguito della messa in liquidazione della società Coges spa, l'Ente non è più tenuto a intraprendere, al momento, ulteriori provvedimenti in quanto l'Assemblea ordinaria e straordinaria del 6 novembre 2019 ha nominato il liquidatore della società;

**Considerato** che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

**Rilevato** che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

**Rilevata** la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate per alienare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e al piano costituito dalle schede di rilevazione allegato, secondo i tempi in esse indicati;

**Tenuto conto** che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;

**Preso atto** che, per quanto concerne le società a controllo pubblico interessate dall'alienazione ovvero da misure di razionalizzazione, il rapporto del personale già impiegato nell'appalto o nella concessione continuerà, a seguito della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento, con il subentrante ai sensi dell'art. 2112 cod. civ.;

**Tenuto conto** del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

**Preso atto** del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente/Responsabile del Servizio amministrativo. in ordine alla regolarità tecnica;

**Preso atto** del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente/Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano dai consiglieri presenti e votanti,

### **DELIBERA**

- Di approvare l'allegato A alla presente deliberazione, redatto secondo lo schema allegato alla deliberazione 22/SEZAUT/2018/INPR della sezione autonomie della Corte dei Conti;
- Di approvare la relazione periodica 2018 relativa alle società partecipate;
- di procedere alla trasmissione, mediante gli appositi applicativi, delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed alla sezione regionale della Corte dei Conti competente;
- di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
- di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;
- che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
- che la presente deliberazione consiliare venga pubblicata nell'apposita sezione di amministrazione trasparente del sito istituzionale.
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000.

## COMUNE DI PRALBOINO

### RELAZIONE TECNICA – anno 2018

Razionalizzazione periodica – art.20 T.U.S.P.

Il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100.

Ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i **Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;**

**Il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:**

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

"a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato"

**Devono invece essere alienate** od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P.

– ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – **le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:**

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;;

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio superiore a 500 mila euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Il Comune di Pralboino possiede una quota di partecipazione diretta pari allo 0,17% in una società, Coges S.p.A. che svolge principalmente attività di raccolta, trattamento e smaltimento rifiuti e recupero di materiali. La partecipata indiretta di Coges spa, Ecofert srl in liquidazione, ha terminato la procedura di liquidazione e si è estinta. Pertanto alla data del 31.12.2018 non risultano partecipate indirette.

A seguito della ricognizione in ordine agli eventuali obblighi di dismissione delle società partecipate direttamente dal Comune di Pralboino, si segnala che dal 2012 la società non svolge, per quest'Ente, servizi di interesse generale. Il Consiglio comunale ha espresso, già dal 2015, la volontà di cedere interamente le proprie quote, peraltro senza successo. Alla data di oggi la società Coges spa risulta essere nello stato di "società in liquidazione", come risulta dal verbale dell'Assemblea ordinaria e straordinaria del 6/11/2019, agli atti di questo Ente. Nella stessa seduta l'Assemblea ha provveduto alla nomina del liquidatore nella persona del sig. Michele De Tavonatti.

Non trovano applicazione le norme sulla ricognizione delle partecipate relativamente ai seguenti organismi:

- 1) CEV Consorzio Energia Veneto  
Sede legale: Verona Via Antonio Pacinotti 4/B  
Consorzio con attività esterna ex art. 2602 e ss. del Codice Civile  
Oggetto sociale: il Consorzio non ha scopo di lucro, né alcuna vocazione commerciale. Si propone di coordinare l'attività dei consorziati e di migliorare la capacità produttiva e l'efficienza fungendo organizzazione comune per l'attività di acquisto, approvvigionamento, distribuzione, erogazione, vendita e ripartizione tra i consorziati stessi di ogni fonte di energia, nonché la prestazione di servizi funzionali all'ottimizzazione dell'utilizzo di fonti energetiche.  
Quota posseduta: 0,08% .

2) Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona

Sede: Comune di Ghedi

Forma giuridica: Azienda speciale consortile ai sensi degli artt. 113 bis e 114 del Decreto legislativo 267/2000;


Oggetto sociale: Servizi socio assistenziali – tramite l'azienda viene attuato il Piano di Zona per i servizi sociali dei Comuni dell'ambito 9;  
quota posseduta: 2,52%;

3) Consorzio Intercomunale Bresciano

Consorzio in liquidazione. Il Comune non sostiene alcuna spesa per tale ente.

Il liquidatore dott. Cavallari Claudio dichiara che il Consorzio non deve essere censito nella ricognizione delle società in quanto non costituito in forma societaria come indicato anche dall'art. 1, comma 612, della legge 690/2014.

LA RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI  
FINANZIARIA E TRIBUTI  
Rag. Aimo Domenica



## 05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

### 05.03. Liquidazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende mettere in liquidazione

Progressivo società partecipata:  (a) Quota di partecipazione detenuta:  (b)

Denominazione società partecipata:  (c)

Tipo partecipazione:  (d)

Attività svolta:  (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

In data 6 novembre 2019 l'Assemblea ordinaria e straordinaria ha deliberato la messa in liquidazione della società ai sensi dell'art. 2446 del codice civile, nominando il liquidatore nella persona del sig. Michele de Tavonatti, a cui sono stati attribuiti i poteri di rappresentanza della società

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(f): Vedi scheda 06. "Appendice\_motivazioni".

**COMUNE DI PRALBOINO**

**(Provincia di Brescia)**

**Verbale N. 135 del 4/12/2019**

**PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA  
(art. 239 del T.U.E.L. 267/2000)**

**REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI COMUNALI EX ART. 20 D.LGS 19  
AGOSTO 2016 N. 175**

Il Revisore Unico, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 23 aprile 2019 nella persona del dott. Fausto Ernesto Sala

Esaminata la proposta di deliberazione sottoposta all'organo di revisione avente ad oggetto la revisione periodica delle partecipazioni comunali ex art. 20 d.lgs 19 agosto 2016 n. 175;

Richiamato l'art. 239 del T.U. 267/2000 come modificato dall'art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012 n. 174 in materia di funzioni dell'organo di revisione;

Visto quanto disposto dal D.Lgs 175 del 19/08/2016;

Visto l'art. 4 e seguenti del T.U.S.P.;

Preso atto dell'esito della ricognizione delle partecipazioni possedute effettuata dall'ente come risultante dalla scheda di rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni di cui all'allegato A) alla proposta di deliberazione;

Verificati i presupposti e le motivazioni circa il carattere di utilità al miglior perseguimento delle proprie finalità istituzionali nonché degli altri elementi indicati nel D.Lgs 175 del 19/08/2016;

Viste le norme statutarie e regolamentari dell'Ente;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario;

**ESPRIME**

parere FAVOREVOLE alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale relativa alla revisione periodica delle partecipazioni comunali ex art. 20 d.lgs 19 agosto 2016 n. 175;

Brescia, 4 dicembre 2019

Il Revisore Unico

Dott. Fausto Ernesto Sala

Comune di Pralboino (BS)

Uff.: RAGIONERIA

Uff.:

Prot. N. 0006996

del 05-12-2019 ore 15:08:27

Categoria 4 Classe 5 Fascicolo



**OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE :**

**REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.LGS. 19/8/2016, N. 175  
E S.M.I. RICOGNIZIONE PARTECIPATE AL 31.12.2018 INDIVIDUAZIONE  
PARTECIPAZIONI DA ALIENARE O VALORIZZARE**

---

**PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA Regolarita' tecnica  
(Art.49, comma L. T.U. approvato con D.L. 267/2000)**

---

VISTO si esprime parere Favorevole  
motivazioni allegate

Pralboino, 04-12-2019



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
Rag. Domenica Aimò

---

**PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA Regolarita' contabile  
(Art.49, comma 1, T.U. approvato con D.L. 267/2000)**

---

VISTO si esprime parere Favorevole  
motivazioni allegate

Pralboino, 04-12-2019



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
Rag. Domenica Aimò

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO  
DOTT. FRANCO SPOTI



IL SEGRETARIO COMUNALE  
PETRINA Dott. ANTONIO

---

**ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE**

Si attesta:

che copia della presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni dal 17-12-2019 al 01-01-2020.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
PETRINA Dott. ANTONIO



---

**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 11-01-2020, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione

ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Pralboino  
Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE  
PETRINA Dott. ANTONIO

